REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che stabilisce taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi del settore delle carni bovine che, a partire dal 1° luglio 1993, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (5), nel quadro del regime dei smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che, per la campagna 1993-94, il prezzo di orientamento nel settore delle carni bovine è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1563/93 del Consiglio (6); che il prezzo di intervento dei bovini adulti per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo di orientamento fissato in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore delle carni bovine, ridotto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammonta a 197,42 ECU/100 kg, peso vivo.

2. Il prezzo di intervento fissato in ecu dal Consiglio per le carcasse di bovino maschi della qualità R3, ridotto a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammonta a 321,64 ECU/kg, peso carcassa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(3) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.
(4) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(6) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 35.
(7) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.